



REGOLAMENTO

DEGLI

ISTITUTI DI

PARTECIPAZIONE

INDICE

TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 Oggetto

CAPO I LE CONSULTE

Art. 2 Costituzione
Art. 3 Albo delle associazioni
Art. 4 Istituzione delle Consulte
Art. 5 Funzioni delle Consulte
Art. 6 Organi delle Consulte
Art. 7 Funzionamento delle Consulte

CAPO II CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 8 Consultazioni popolari
Art. 9 Consultazione mediante sondaggio
Art. 10 Partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari

CAPO III ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 11 Istanze, petizioni e proposte
Art. 12 Modalità di presentazione

TITOLO II REFERENDUM

CAPO I REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 13 Oggetto
Art. 14 Iniziativa referendaria
Art. 15 Promozione e proposta
Art. 16 Comitato promotore per la proposta d'iniziativa popolare
Art. 17 Deposito della proposta e verifica della regolarità
Art. 18 Commissione per il referendum
Art. 19 Esame e giudizio di legittimità
Art. 20 Raccolta delle firme
Art. 21 Verifica delle firme
Art. 22 Indizione e tempi di votazione

- Art. 23** Seggi referendari
Art. 24 Corpo referendario
Art. 25 Schede per la votazione
Art. 26 Votazioni
Art. 27 Ufficio centrale per il referendum
Art. 28 Spese

CAPO II REFERENDUM ABROGATIVO

- Art. 29** Rinvio

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30** Abrogazioni

TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi sanciti nello Statuto ed ai fini della migliore tutela degli interessi generale e collettivi, disciplina il diritto dei soggetti, singoli o associati, che abbiano una relazione stabile, per ragioni di residenza, domicilio, studio o lavoro, col Comune di Fiesole, di partecipare alla determinazione degli indirizzi e delle scelte di Governo.

2. In particolare, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:

- a) le Consulte;
- b) le istanze;
- c) le petizioni;
- d) il referendum consultivo e abrogativo.

CAPO I LE CONSULTE

Art. 2 Costituzione

1. In applicazione dell'art. 34 dello Statuto, il Consiglio Comunale, può promuovere la costituzione di consulte quali organismi di partecipazione consultiva.

2. Nelle Consulte sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, espressioni organizzate di rappresentanza femminili e del mondo del lavoro, categorie professionali, enti ed istituzioni.

Art. 3

Albo delle associazioni

1. Ai fini della costituzione delle Consulte, è istituito, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale – che lo gestisce – l'Albo delle Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo avviene a seguito di presentazione di apposita domanda presentata dal legale rappresentante dell'associazione, corredata di copia dello Statuto e dalla indicazione dell'attività svolta , con cenni anche di carattere storico sull'associazione stessa.
3. Possono presentare domanda solo le associazioni che hanno sede o svolgono la loro attività nel territorio comunale.
4. Le domande sono esaminate dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali che valuta anche la natura dell'associazione per verificare che la stessa persegua scopi di rilevanza sociale.
5. La commissione si pronuncia con giudizio inappellabile e dispone con proprio provvedimento l'iscrizione all'Albo.
6. L'Albo viene aggiornato ogni anno.

Art. 4

Istituzione delle Consulte

1. Il Consiglio Comunale determina il numero delle Consulte.
 2. L'istituzione delle stesse avviene con delibera consiliare. In tale circostanza il Consiglio specifica la composizione della Consulta e le modalità di nomina delle stesse.
- Con la stessa delibera vengono individuati i soggetti che fanno parte delle singole consulte.

Art. 5

Funzioni delle Consulte

1. Le consulte esercitano, nei confronti della Giunta e del Consiglio, funzioni consultive su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione.
2. In particolare, le Consulte, relativamente alle materie di propria competenza, possono:
 - a) qualora ne venga fatta richiesta, esprimere parere preventivo relativamente alla adozione di atti di indirizzo generale, ai progetti di infrastrutture e all'organizzazione dei servizi.
 - b) indire assemblee;
 - c) richiedere incontri con le Commissioni Consiliari;
 - d) presentare istanze, petizione e proposte, indirizzandole, secondo i casi, al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale.

3. Allo scopo di favorire la massima partecipazione attiva delle Consulte alla vita del Comune, l'Amministrazione Comunale può inoltrare alle Consulte l'elenco degli atti della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 6

Organi delle Consulte

1. Sono organi delle Consulte il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, tutti nominati dalla Consulta tra i propri membri.
2. Il Presidente dirige e coordina i lavori della Consulta e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione comunale ed all'esterno; il Vicepresidente, svolge funzioni vicarie del Presidente; il Segretario cura la convocazione della Consulta, nonché la verbalizzazione delle sedute.
3. Gli organi durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. In ogni caso, rimangono in carica fino alla nomina dei successori, e comunque, per non più di sessanta giorni dalla scadenza.
4. Vigè il divieto di cumulo delle cariche sia all'interno della stessa Consulta, sia in Consulte diverse.

Art. 7

Funzionamento delle Consulte

1. Le sedute delle Consulte sono sempre pubbliche.
2. Le Consulte assumono le loro decisioni a maggioranza semplice; a parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. Le sedute ordinarie delle Consulte vengono convocate dal Presidente con avviso scritto da trasmettere ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere la specificazione della data, ora e luogo in cui si svolgerà la seduta e gli argomenti che saranno oggetto di discussione. In casi di estrema urgenza, la Consulta può essere convocata anche con un preavviso di ventiquattro ore.
4. Della seduta della Consulta viene redatto un verbale sommario a cura del Segretario.

CAPO II

CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 8

Consultazioni popolari

1. La Giunta, ciascuna Commissione consiliare ed il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici e privati, la cui legittimazione viene accertata di volta in volta, possono promuovere forme di consultazioni della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità su specifici problemi di competenza dell'ente, nelle forme ritenute più

idonee, ivi comprese quelle dei sondaggi di opinione e delle indagini a campione.

2. La consultazione non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. L'organo comunale che promuove la consultazione determina l'oggetto, i destinatari nonché le modalità con cui la medesima avrà luogo.

4. Al fine di garantire la massima efficacia dello strumento della consultazione, il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di:

- a) seguire l'intera procedura;
- b) garantire la tutela della riservatezza;
- c) trasmettere al Sindaco le risultanze della consultazione.

Art. 9

Consultazione mediante sondaggio

Le consultazioni mediante sondaggi possono essere attuate secondo modalità e forme di volta in volta stabilite dal Consiglio, da ciascuna commissione consiliare o dalla Giunta comunale, come per esempio, mediante l'invio di questionari, indagini per campione, anche mediante mezzi informatici, telematici o per telefono.

Art 10

Partecipazioni alle sedute delle commissioni consiliari

Le commissioni consiliari, previa decisione nella quale sono indicate le motivazioni specifiche, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di associazioni interessate ai provvedimenti oggetto di trattazione.

CAPO III

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 11

Istanze, petizioni e proposte

I soggetti, singoli o associati, che abbiano una relazione stabile, per ragioni di residenza, domicilio, studio o lavoro con il Comune di Fiesole e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono indirizzare al Sindaco istanze, petizioni o proposte volte a sollecitare l'intervento degli organi dell'Amministrazione su questioni di interesse collettivo.

Art. 12

Modalità di presentazione

1. Le istanze sono indirizzate al Sindaco il quale provvede nei sessanta giorni successivi a rispondere per iscritto, previa, ove ritenuto necessario, audizione informale del soggetto istante.

2. Le petizioni e le proposte sono indirizzate al Sindaco. Esse devono provenire da almeno 60 soggetti di cui all'art. 11, e devono essere presentate in modo che per ogni sottoscrittore siano riportati gli estremi di un documento di riconoscimento.

3. Accertata la regolarità della petizione e della proposta, il Sindaco provvede ad inoltrarla agli organi competenti per materia.

Dell'ora e del giorno della discussione della petizione o della proposta deve essere data comunicazione al primo firmatario al fine di garantire l'intervento di un rappresentante dei firmatari la petizione o la proposta.

4. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze, delle petizioni e delle proposte pervenute al Sindaco mediante l'inserzione delle stesse in apposito registro degli estremi delle stesse, nonché dell'iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati.

Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

TITOLO II REFERENDUM

CAPO I REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 13 Oggetto

Il referendum consultivo può avere ad oggetto quesiti relativi a qualunque materia rientrante nella competenza comunale.

Art. 14 Iniziativa referendaria

La richiesta di indizione del referendum può essere formulata:

- a) dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) dalla Giunta;
- c) da almeno 1.000 residenti nel territorio del Comune, anche minorenni, purché abbiano compiuto gli anni sedici.

Art. 15 Promozione e proposta

1. La proposta di referendum deve consistere in una unica domanda formulata in maniera chiara e concisa, che consenta una consapevole ed effettiva scelta dei partecipanti.

2. In caso di iniziativa referendaria diversa da quella popolare, iI promotori possono richiedere parere preventivo sull'ammissibilità del referendum alla Commissione per il referendum che si esprime entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 16
Comitato promotore per la proposta d'iniziativa popolare

1. Per la presentazione della proposta di iniziativa referendaria popolare deve essere individuato un Comitato Promotore, formato con atto scritto, composto da almeno 10 membri, di cui dovrà essere individuato un responsabile, il quale cura la gestione dell'iniziativa e assume la qualifica di organo di riferimento per l'Amministrazione comunale.
2. Il Comitato promotore è tenuto a sottoporre la proposta alla Commissione per il Referendum per il parere preventivo di legittimità.

Art. 17
Deposito della proposta e verifica della regolarità

1. La proposta di referendum consultivo può essere articolata anche in più domande, comunque non superiori a tre, riferite alla materia oggetto di referendum.
2. La proposta, che non può riguardare materia che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni, deve essere formulata in modo tale da permettere risposte univoche degli elettori, deve essere depositata presso la Segreteria generale.
3. Essa deve essere presentata in carta libera, sottoscritta dai richiedenti, dei quali deve essere indicato nome, cognome, indirizzo, riferimenti di un documento d'identità e firma.
4. L'ufficio elettorale, comunale, verifica la legittimazione dei sottoscrittori.

Art. 18
Commissione per il referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimessa alla Commissione per il referendum.
2. La Commissione per il Referendum è costituita dal Difensore civico comunale che lo presiede, dal Segretario Generale del Comune, nonché dal Presidente del collegio dei Revisori dei conti. Funge da segretario verbalizzante un dipendente comunale.

Art. 19
Esame e giudizio di legittimità

1. La Commissione per il referendum esprime il giudizio di ammissibilità sui quesiti proposti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di referendum.
2. Essa delibera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti, si pronuncia a maggioranza ed il suo giudizio è inappellabile. Il giudizio è comunicato al Sindaco ed al Comitato promotore.

3. Nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di ammissibilità e la data della comunicazione della Commissione è ammesso proseguire la raccolta delle firme.

Art. 20 **Raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori in conformità alle disposizioni in materia, di regola dopo che la Commissione abbia deliberato l'ammissibilità alla richiesta, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento.

2. Entro un mese dalla notifica della deliberazione di ammissibilità il Comitato promotore deve avviare la raccolta delle firme utilizzando moduli redatti secondo modelli predisposti dal Comune e disponibili presso l'U.R.P.

3. Su ciascuno dei modelli, il quale deve riportare in modo chiaro il quesito referendario e le sanzioni cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci, devono essere riportati per esteso, il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, unitamente agli estremi di un documento di identità. L'iscrizione nelle liste elettorali Comune di Fiesole è accertato d'ufficio.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate, in conformità alle disposizioni in materia. L'autenticazione, che è collettiva, deve risultare foglio per foglio e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel singolo foglio.

Art. 21 **Verifica delle firme**

1. La richiesta di referendum deve essere depositata, a cura dei promotori, presso la Commissione per il referendum con il numero minimo di sottoscrizioni.

2. Il deposito dei fogli contenenti le firme, deve essere effettuato non oltre centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito del giudizio di ammissibilità di cui all'art. 19.

3. La mancata osservanza del suddetto termine comporta la conclusione del procedimento.

Art. 22 **Indizione e tempi di votazione**

1. Entro 60 giorni dalla raccolta delle firme di cui all'art. precedente, e previa verifica della regolarità delle stesse da parte della Commissione per il referendum, il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei consiglieri votanti, delibera l'indizione del referendum e ne fissa la data.

2. Non sono ammesse consultazioni referendarie nei periodi in cui sono previste scadenze elettorali e nei giorni dal 15 luglio al 15 settembre e dal 15 dicembre al 15 gennaio. Il referendum non può inoltre essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

3. Dell'indizione e del contenuto dei referendum viene dato pubblico avviso.

Art. 23 **Seggi referendari**

1. I seggi referendari sono gli stessi che si costituiscono per l'elezioni del Consiglio Comunale.
2. Il seggio è composto da tre dipendenti comunali di cui uno è nominato Presidente.
3. I seggi elettorali si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la votazione al fine di ricevere il materiale necessario e procedere alla autenticazione delle schede.

Art. 24 **Corpo referendario**

1. Hanno diritto al voto per il referendum tutti coloro che alla data di indizione risultano iscritti nella lista elettorali degli aventi diritto al voto per le elezioni amministrative.
2. Agli aventi diritto al voto l'Ufficiale Elettorale comunale invia apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario cui sono assegnati.
3. Ad ogni Presidente di seggio viene fornito l'elenco degli aventi diritto di voto nel seggio.

Art. 25 **Schede per la votazione**

1. Le schede per il referendum di identico colore per lo stesso quesito referendario, vengono predisposte a cura dell'Ufficio centrale per il referendum. Lo stesso ufficio provvede alla formazione delle liste degli elettori da consegnare ad ogni seggio.
2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno tante schede, di colore diverso, quanti sono i referendum.

Art. 26 **Votazioni**

1. Le votazioni si svolgono in un solo giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
2. La votazione che deve essere personale, libera, e segreta, avviene mediante l'apposizione di un segno sulla proposta prescelta o comunque nella parte della scheda di cui essa è contenuta.
3. Al fine di esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare idoneo documento in corso di validità, al fine di far constatare la propria identità. Il Presidente del seggio controlla che il nominativo dell'elettore compaia nella liste degli elettori. Una volta che l'elettore ha espresso il proprio voto, il Presidente del seggio dà atto che il cittadino ha votato e fa apporre all'interessato la propria firma

4. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e proseguono ad esaurimento.

5. Prima di procedere allo spoglio delle schede il Presidente del Seggio consegna all'Ufficio Centrale per il Referendum l'insieme delle schede autenticate ma non utilizzate e fa risultare a verbale il numero dei votanti.

6. A chiusura della operazione di scrutinio il Presidente del Seggio trasmette all'Ufficio Centrale per il Referendum, tutta la documentazione del seggio, da cui deve risultare chiaramente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli e dei contrari, il numero delle schede contestate e delle schede bianche.

Art. 27

Ufficio centrale per il referendum

1. All'atto dell'indizione del referendum, il Sindaco nomina l'Ufficio centrale per il Referendum, composto dal Segretario Generale che lo presiede, e da altri quattro dipendenti comunali con particolari competenze ed esperienza, e ne determina la sede.

2. L'Ufficio Centrale per il Referendum:

a) predispone le schede elettorali;

b) raccoglie i dati della partecipazione e il risultato della votazione;

c) dichiara la validità o meno del referendum e il risultato della votazione;

d) cura l'immediato avviso pubblico dei dati della partecipazione e dei risultati.

e) verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

3. I rappresentanti delle proposte referendarie hanno diritto ad assistere ai lavori dell'Ufficio Centrale per il Referendum.

4. L'Ufficio Centrale conclude i suoi compiti entro 10 giorni dalla data della consultazione e deposita i propri verbali presso la segreteria Comunale.

Art. 28

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum sono a carico del Comune.

2. Al Presidente ed agli altri componenti dell'Ufficio centrale per il Referendum verrà corrisposto un onorario in misura pari a quello previsto per lo svolgimento di tali funzioni della vigente normativa.

CAPO II

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 29

Rinvio

In ordine alla valutazione di ammissibilità, alle modalità di raccolta delle firme, allo svolgimento ed alla validità delle consultazioni del referendum abrogativo

di cui all'art. 40 dello Statuto comunale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 1, e 16-28 del presente Regolamento.

TITOLO III DISPISIZIONI FINALI

Art. 30 Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento degli istituti di partecipazione, come adottato con delibera del Consiglio comunale n. 168 del 24/10/1994 e successiva delibera del Consiglio comunale n. 58 del 10/7/1995.